

Prot. 1131

Cagliari, 16.09.2014

PEC

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Pasquale Caboni
Comune di Bosa
Corso Garibaldi n. 8
08013 – BOSA
protocollo@pec.comune.bosa.or.it

OGGETTO: Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALE E FERROVIARIO TRA BOSA MARINA E TURAS" (ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera c del d.lgs. 163/2006) con procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del Dlgs 163/2006. CIG 583249899A. CUP E63B11000450008.

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso, non risulta allegata la *"procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico"*, così come disposto anche dall'art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007. Si evince infatti che i criteri per la stima del compenso sono quelli stabiliti dal D.M. 143/2013 ma, **in virtù del principio di trasparenza, si chiede di voler pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara** al fine di valutarne la congruità.
In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, *"...d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare"*.
Difatti, le stazioni appaltanti *"non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come*

evidenziato nel paragrafo che segue” (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

2. Nel punto 6.2.3 del bando di gara, in merito ai requisiti di idoneità professionale per l'ammissione, si chiede di dimostrare il requisito di cui all'art. 263 comma 1 lettera a) del D.P.R. 207/2010 relativo al fatturato globale degli ultimi 5 anni. Tale requisito è richiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006. In difetto di un'adeguata motivazione, tale limitazione si traduce infatti in un'indebita restrizione della libera concorrenza nonché in una violazione del principio del favor participationis. Sul punto, del resto, la giurisprudenza ha recentemente affermato che *“La libera concorrenza e la parità di trattamento nelle gare comunitarie escludono che all'amministrazione sia data la facoltà di restringere la partecipazione con criteri limitativi della capacità tecnica”*.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gaetano Attilio Nastasi

